

# dossier

XIX Legislatura

Maggio 2023

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici

Atto del Governo n. 41



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 49



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 62

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	8
Articolo 3 ( <i>Disposizioni transitorie</i> ) .....	11
Articolo 4 ( <i>Abrogazioni</i> ) .....	12



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto del Presidente della Repubblica	
<b>Atto del Governo n.</b>	41	
<b>Titolo breve:</b>	Modifiche al regolamento sull'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) <i>in sede consultiva</i> 5 <sup>a</sup> (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	VII (Cultura) V (Bilancio)

---

### Articolo 1

#### ***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255)***

L'articolo, alle lettere a) - c), reca modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 (*Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici*), a cui sono apportate le seguenti modifiche:

-alla lettera a) si modifica l'articolo 2 (*Organi della Giunta storica nazionale*): in particolare al punto 1) il comma 3, primo periodo, è sostituito prevedendo che il presidente dell'organo sia nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta e comunque decade dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza; al punto 2) il comma 4 è altresì sostituito prevedendosi che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. E' poi stabilito che gli esperti siano nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete e che gli stessi siano scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Si stabilisce che la durata dell'incarico sia di cinque anni, e che i medesimi possano essere confermati una sola volta e possano essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto e che i membri del consiglio di amministrazione decadano comunque dalla carica al momento del collocamento in quiescenza.

**La RT** sulla lettera a) evidenzia che vengono apportate al punto 1) modifiche all'articolo 2 del d.P.R. n. 255/2005, aggiornando anzitutto il comma 3 relativo

all'incarico di presidente della Giunta. Rileva che la modifica, nel prevedere che il Presidente sia nominato dal Ministro della cultura tra esperti di riconosciuta fama ovvero tra professori universitari di prima fascia o tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca, dispone la decadenza dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza, in analogia con quanto previsto per tutti i componenti degli organi della Giunta medesima e degli istituti della rete scientifica.

Certifica che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia poi quanto al punto 2 che ivi si sostituisce il comma 4 dell'articolo 2, relativamente alla nomina degli "esperti" facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, prevedendosi che i quattro esperti siano nominati dal Ministro della cultura nell'ambito di terne di candidati (una per ciascun candidato), indicate congiuntamente dal presidente della Giunta e dai direttori degli istituti della rete.

Assicura che, come espressamente indicato all'articolo 6-bis, inserito con la successiva lettera e), l'incarico è a titolo gratuito, non determinando oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in merito *in primis* all'aggiornamento del primo periodo del comma 3 dell'articolo 2 (punto 1), concernente la riformulazione dei criteri che presiedono alla selezione e alla nomina, da parte del Ministro dei beni culturali, del presidente della Giunta storica nazionale, fermo restando la durata già prevista e la possibilità di conferma per una sola volta, nulla da osservare.

Quanto alla sostituzione del comma 4 dell'articolo 2 (punto 2), dal momento che la disposizione si limita a prevedere che i quattro "esperti" siano nominati dal Ministro della cultura nell'ambito di terne di candidati (una per ciascun candidato), indicate congiuntamente dal presidente della Giunta e dai direttori degli istituti della rete di cui all'articolo 1, comma 2, pur considerando la "gratuità" degli incarichi, al pari degli altri componenti del consiglio di amministrazione, si osserva che il successivo articolo 6-bis stabilisce che sia comunque previsto per i componenti degli organi della Giunta il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. Sul punto, si rinvia alla lettera e).

- alla lettera b) si modifica l'articolo 3 (*Istituti del sistema strutturato a rete*): al punto 1) il comma 4 è sostituito prevedendosi che il direttore sia nominato dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti

di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo; al punto 2) il comma 6 è sostituito, prevedendosi che il consiglio direttivo e di consulenza scientifica sia nominato dal Ministro della cultura ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I direttori e i componenti il consiglio direttivo e di consulenza scientifica decadono comunque dalla carica al momento del collocamento in quiescenza; al punto 3) si modifica il comma 9, in particolare sostituendo le parole “*nell'articolo 4, comma 1*” con le seguenti: “*dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi*”.

**La RT** conferma che la lettera b) reca modifiche all'articolo 3 del d.P.R. n. 255/2005, laddove si disciplina la nomina del direttore e dei consigli direttivi e di consulenza scientifica dei singoli istituti.

In particolare, sul punto 1), il comma 4 è sostituito prevedendo la nomina del direttore con decreto del Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati designati dal presidente e dagli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta.

Sul punto 2), evidenzia che il comma 6 è sostituito, disponendosi che il consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei singoli Istituti sia nominato dal Ministro della cultura e sia costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I membri sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione, individuate dal Consiglio di amministrazione della Giunta, e durano in carica cinque anni, potendo essere confermati una sola volta: in riscontro alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2022, si conferma la volontà di estendere il mandato dai 4 anni previsti dalla disposizione attualmente vigente a 5 anni, uniformandoli alla durata del mandato degli esperti componenti il Consiglio di amministrazione della Giunta. Gli incarichi di cui ai commi 4 e 6 sono a titolo gratuito e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto 3), evidenza che il comma 9 viene modificato per ragioni di coordinamento con le modifiche apportate ai commi 4 e 6 e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nulla da rilevare in merito alla riformulazione del comma 4 (punto 1), ivi trovando collocazione la disciplina dei criteri di selezione e nomina dei direttori e dei consigli direttivi e di consulenza scientifica degli Istituti del sistema strutturato a rete, indicandone funzioni e compiti.

In merito alla riformulazione del comma 6 (punto 2), ivi disponendosi che i componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei singoli Istituti sia nominato dal Ministro della cultura e sia costituito da quattro componenti, oltre al direttore, scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione, individuate dal Consiglio di amministrazione della Giunta, che durino in carica cinque anni, potendo essere confermati una sola volta, considerato che gli incarichi sono a titolo gratuito e non determinano oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si osserva che il successivo articolo 6-*bis* stabilisce che sia comunque previsto per i componenti degli organi della Giunta il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. Sul punto, si rinvia alla lettera e).

Sulla modifica concernente il comma 9 dell'articolo 3 (punto 3), non ci sono osservazioni.

- alla lettera c), dopo l'articolo 3, viene inserito l'articolo 3-*bis* "Formazione delle terne di candidati" in cui si stabilisce che ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposto avviso sul proprio sito *internet* istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e che il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina.

**La RT** evidenzia che la lettera c) dispone l'inserimento dell'articolo 3-*bis* al fine di stabilire le modalità di formazione delle terne, secondo un procedimento rispettoso di principi di trasparenza.

Rileva che il meccanismo prescelto prevede che il Ministero della cultura pubblichi un apposito avviso sul proprio sito istituzionale per la manifestazione di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le candidature sono trasmesse alla Giunta per l'individuazione delle terne da sottoporre al Ministro che provvede alla nomina.

Assicura che la norma non comporta oneri, atteso che alle relative attività si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziare sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali: le attività



concernenti la pubblicazione di avvisi pubblici, infatti, rientrano nelle mansioni istituzionali ordinariamente svolte dagli uffici ministeriali competenti.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi forniti dalla RT circa le attività connesse alla pubblicazione dei bandi, cui il dicastero della cultura provvederà avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e stanziare sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si rammenta che le certificazioni di neutralità di nuove norme fornite dalla RT non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri. In tale senso, andrebbe infatti valutato l'inserimento nel dispositivo di una clausola di invarianza che andrebbe poi corredata da una integrazione alla RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che risultino idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.

- alla lettera d) si modifica l'articolo 6 (*Coordinatore*): viene sostituita la rubrica con la seguente: "*Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale*" (punto 1); al comma 1, la parola "*eventuali*" è sostituita dalla seguente: "*eventuali*" (punto 2); al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Il coordinatore amministrativo è coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalità e nei limiti di cui al primo periodo*" (punto 3); dopo il comma 2, è inserito il comma 2-bis in cui si stabilisce che quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi siano individuati con procedure di comando o distacco (punto 4).

**La RT** conferma che ivi viene innanzitutto aggiornata la rubrica dell'articolo, attualmente dedicata, atteso il contenuto della norma, al solo coordinatore amministrativo. Infatti, ai sensi del comma 2, come modificato dal regolamento in esame, il coordinatore sarà coadiuvato da tre funzionari. La rubrica della norma è stata pertanto modificata in: "*Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale*" (punto 1).

Quindi il comma 1 è modificato al solo fine di correggere un refuso presente nel testo vigente (alla parola "*eventuali*") (punto 2).

Inoltre, dal momento che il comma 2 è modificato al fine di prevedere che il coordinatore sia coadiuvato da tre funzionari amministrativi scelti tra i dipendenti degli istituti della rete, inserendo a tal fine un ultimo periodo, va nel merito osservato che la disposizione aumenta da 1 a 4 il numero totale di funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete. Rileva che come anche evidenziato dalla Corte dei conti, il d.P.R. n. 255 del 2005 assegna al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale una funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti del sistema strutturato a rete. Tali funzioni comportano lo svolgimento di

complesse attività amministrative e contabili, quali la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi della Giunta e degli altri Istituti della rete (punto 3).

Assicura che le modifiche apportate alla rubrica e ai commi 1 e 2 non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'introduzione del comma 2-*bis* (punto 4), ai sensi del quale, quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi sono individuati con procedure di comando o distacco, rileva che la modifica è finalizzata a garantire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti alla struttura di coordinamento, a causa della verosimile circostanza che nell'ambito del personale della Giunta e degli istituti della rete non ci siano dipendenti con competenze idonee allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 6 del regolamento, nonché in considerazione della esiguità numerica del personale attualmente in servizio negli istituti in questione.

Evidenzia che rispetto alla precedente versione del testo è stata prevista la possibilità di ricorrere a procedure di comando o distacco per far fronte alle esigenze funzionali, in luogo delle procedure selettive a evidenza pubblica precedentemente previste, tenuto conto di quanto osservato dal Ministero dell'economia e delle finanze circa l'assenza di una dotazione organica vigente per la Giunta, non assegnata a tale istituto dal regio decreto n. 1226 del 1934.

Conclude riferendo che tale comma costituisce l'unica disposizione suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica: per la relativa quantificazione e l'illustrazione della copertura, rinvia a quanto esposto all'articolo 2, comma 2.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sulle modifiche riportate al punto 1 e al punto 2 della disposizione in esame, nulla da osservare.

Quanto alla modifica al comma 2 (punto 3), dal momento che la norma ivi prevista dispone l'aumento del numero dei funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete, portandone le unità da n.1 (già prevista dal d.P.R. n. 255 del 2005 con funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti) a n. 4, ai fini dello svolgimento di complesse attività amministrative e contabili, quali la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi della Giunta e degli altri Istituti, va segnalato che il comma 2 dell'articolo 2 prevede a tal fine una autorizzazione di spesa predisposta come "limite massimo", per cui andrebbe comunque valutata l'opportunità di una modifica della norma in esame, al fine di assicurare la piena modulabilità della platea (prevedendo che "il coordinatore amministrativo è coadiuvato da *massimo* tre funzionari amministrativi") ritenuto che ciò si rende essenziale al rispetto del tetto massimo di spesa.

Inoltre, occorre soffermarsi sul comma 2-*bis* (punto 4), laddove è stabilito che il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi che saranno individuati con procedure di "comando" o "distacco". A tale proposito, è necessaria l'acquisizione di elementi informativi idonei a comprovare l'adeguatezza della platea dei funzionari

previsti dalla disposizione, in affiancamento al coordinatore amministrativo, rispetto ai fabbisogni professionali espressamente richiamati dalla RT, in aggiunta a rassicurazioni circa la sostenibilità del comando o distacco per le Amministrazioni di appartenenza di tali unità<sup>1</sup>.

Ad ogni modo, si segnala che a rigore la piena neutralità finanziaria andrebbe salvaguardata dalla contestuale previsione dell'indisponibilità di un numero di posizioni in organico, equivalenti sotto il profilo finanziario all'unità per cui si dispone il comando o distacco, nell'ambito di quelle già contemplate dalle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per la medesima Amministrazione.

Si rinvia all'esame del comma 2 dell'articolo 2.

- alla lettera e) si prevede che dopo l'articolo 6 sia inserito l'articolo 6-bis (*Gratuità degli incarichi*) in cui si stabilisce che gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.

**La RT** evidenzia che dopo l'articolo 6, è inserito l'articolo 6-bis al fine di rendere esplicito che gli incarichi di Presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti della rete sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente, poste a carico dei bilanci della Giunta e dei singoli Istituti di rispettiva appartenenza.

L'unico organo per il quale è corrisposto un compenso è il Collegio dei revisori dei conti che nella disposizione in esame non è, infatti, citato. Si prevede in ogni caso che i rimborsi ricevuti siano rendicontati da ciascun beneficiario e corrisposti nei limiti fissati dalla legge.

Certifica che la norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, precisa che non sono previsti gettoni di presenza. Da quanto risulta dai rendiconti gestionali del 2020 di cui alla relazione della Corte dei conti, la Giunta storica nazionale ha indicato quali spese relative agli organi € 4.101 e l'Istituto per la storia antica € 2.467. Tale voce non figura nei rimanenti resoconti. Quanto invece alle previsioni per il 2022, i rimborsi spese sono previsti nei bilanci preventivi 2022 dell'Istituto italiano per la storia antica per un importo pari a € 1.000 e dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano per € 6.000.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione chiarisce che gli incarichi di Presidente e di consigliere di amministrazione della

---

<sup>1</sup> Come noto, in presenza di tali istituti, ai sensi del D.P.R. n. 3/1957 l'impiegato pubblico per cui si dispone il comando continua ad occupare un posto nell'organico dell'Amministrazione di appartenenza.

Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica (esperti) degli istituti della rete sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che vengono poste a carico dei bilanci della Giunta e dei singoli Istituti di rispettiva appartenenza, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alle spese annue previste a titolo di rimborso spese nel bilancio in gestione, nonché rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei relativi oneri a carico dei bilanci degli istituti.

A tale proposito, posto che la disposizione certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite puntuali indicazioni in merito ai rimborsi spese previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento dei predetti incarichi.

## **Articolo 2** **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 prevede che dall'attuazione del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4), che inserisce il comma *2-bis* all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma *2-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, si provvede a valere delle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2023.

Il comma 3 stabilisce che l'Amministrazione provvede alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** rileva che la disposizione si articola in 3 commi, due dei quali inseriti su espressa indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul comma 1 riferisce che ivi si prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma *2-bis*, inserito nel d.P.R. n. 255/2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4).

Conseguentemente, il comma 2 contiene la copertura finanziaria della predetta disposizione, chiarendo che agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma *2-bis*, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2023.

Le risorse si ritengono congrue alla copertura dei costi relativi all'acquisizione, mediante procedure di comando o distacco, di quattro unità, che si ipotizza provengano da altri enti pubblici non economici, per le cui retribuzioni sono state prese a riferimento, limitatamente al coordinatore amministrativo, quelle dei

funzionari appartenenti all'area "Elevate professionalità" con uno stipendio annuo lordo dipendente tra 50 mila e 70 mila euro e, per i tre funzionari amministrativi, quelle relativa all'area funzionari del comparto *Funzioni centrali - enti pubblici non economici* con un trattamento economico complessivo corrispondente a circa 31 mila euro annui lordo dipendente.

Viene quindi allegata la tabella concernente le retribuzioni derivanti dal rinnovo del CCNL 2019-2021 (attualmente vigente), limitatamente alle due aree citate (area funzionari ed elevate professionalità).

Retribuzioni medie nelle Funzioni centrali <i>Valori in € annui lordi</i>	Valori medi annui lordi
Area funzionari	31.340,41
Tabellare 2022	23.501,93
IVC	117,48
Tredicesima	1.968,28
Indennità di ente	1.752,72
Altro accessorio <sup>1</sup>	4.000,00
Elevate professionalità	da 50.000 a 70.000
Tabellare 2021	35.000,00
Retribuzione di posizione e risultato	da 15.000 a 35.000

Ipotizzando che l'incarico di coordinatore amministrativo sia conferito in misura pari a complessivi 70.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi, le risorse residue consentono il conferimento dei 3 incarichi di funzionario amministrativo entro un limite massimo di circa 43.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi (ipotizzati nella misura del 38,38%) per singola unità.

Sul capitolo 2554 sono versati i fondi da assegnare all'Istituto storico per il Medioevo che beneficia per legge di un contributo pari a € 477.469 annui (*ex* legge 23 settembre 2011, n. 169).

Segnala che il medesimo istituto è inoltre inserito nella tabella degli istituti culturali di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 con un contributo pari a € 151.000 per ciascun anno del triennio 2021-2023 gravante sulle risorse di cui al capitolo 2571 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Centro di responsabilità amministrativa 17 – Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.

Pertanto, indica che le risorse pari a 200 mila euro previste dalla disposizione in commento sono "aggiuntive" rispetto ai contributi erogati a ciascun Istituto a sostegno delle attività culturali svolte sulla base dell'inserimento nella tabella citata o in virtù di specifiche leggi di finanziamento.

Non è pertanto compromesso il funzionamento di alcuno degli istituti della rete.

Quanto al comma 3 stabilisce che l'Amministrazione provvede alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che il comma 1 prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma *2-bis*, inserito nel d.P.R. n. 255/2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), numero 4).

In proposito, la RT fornisce la dettagliata esposizione dei criteri e parametri considerati nella stima degli oneri "medi" in ragione annua, relativamente all'attivazione del distacco e /o comando di n. 1 unità di elevata professionalità (E.P.) della III area del CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021 (Enti pubblici non economici) e n. 3 unità appartenenti alla III area del medesimo CCNL<sup>2</sup>.

Quanto ai profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma *2-bis*, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi si provvede a decorrere dal 2023 a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura e, comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui di spesa, andrebbe confermato che alcuna "riduzione" di finanziamento si determina conseguentemente a carico degli enti ed istituzioni culturali il cui finanziamento è posto a carico del capitolo 2524, oltre che del capitolo 2571 richiamato dalla RT<sup>3</sup>.

A tale proposito, si osserva che la disposizione configura la formale copertura di un nuovo e maggior onere di spesa a carico del bilancio che, come noto, non è consentita dalla legge di contabilità, laddove il comma 1 dell'articolo 17 indica le sole legittime modalità di copertura di maggiori oneri associati a nuove norme. Sul punto, andrebbero pertanto richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della rimodulazione dei contributi previsti dalla normativa vigente agli istituti di cultura, al fine di consentire la compensazione del "nuovo" onere previsto dalla norma in esame a regime dal 2023.

Inoltre, richiamando il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, posto che il provvedimento è privo del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità degli effetti attesi in relazione alla rimodulazione dei contributi dovuti agli istituti di

---

<sup>2</sup> Per il personale degli EPNE il dato delle retribuzioni medie al 2021 indica una retribuzione media annua di 47.170 euro per il personale della III Area, di cui 28.008 euro di componenti retributive del t.e. "fondamentale" e 19.161 euro di componenti retributive "accessorie". Quanto alle EP da ultimo introdotte dal CCNL del comparto delle funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, il nuovo ordinamento professionale viene definito in un sistema di classificazione ripartito in 4 Aree (Operatori; Assistenti; Funzionari; Elevate professionalità). Per le elevate professionalità del CCNL ministeri è prevista una retribuzione di posizione del valore annuo compreso tra un minimo di 11.000,00 e un massimo di 29.000,00 euro (art. 16). La retribuzione tabellare della nuova area EP è stabilita in un importo annuo lordo pari a 35.000,00 euro, comprensivo della tredicesima mensilità. Alla retribuzione tabellare e a quella di posizione si aggiunge anche la retribuzione di risultato. La retribuzione media *pro-capite* del personale inquadrato nell'area EP è dunque compresa tra l'importo minimo di € 50.000,00 e l'importo massimo di € 70.000,00 annui lordo dipendente. Lo stesso CCNL ridetermina anche l'indennità di amministrazione di tutte le aree dei Ministeri, ad eccezione di quella delle elevate professionalità, con decorrenza 1° novembre 2022. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del personale (al 2021), tavole sul sito *internet* del Dipartimento; CCNL "Funzioni Centrali" 2019/2021.

<sup>3</sup> Lo stanziamento previsto a valere di tale capitolo iscritto nel bilancio dello Stato assomma a circa 31,8 milioni di euro annui per il triennio 2023/2025.

cultura - rispetto a quanto non sia da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente - ai fini della “compensazione” degli oneri di personale in parola.

Infine, venendo al comma 3, premesso che ivi è riportata una clausola di invarianza secondo cui alle attività previste dal Regolamento si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, va nuovamente ribadito che il comma 6-*bis* dell’articolo 17 della legge di contabilità impone che ogniqualvolta si introducono disposizioni corredate di clausola di invarianza la RT debba riportare l’illustrazione di dati ed elementi che siano idonei a comprovarne la piena sostenibilità. In caso contrario, tali affermazioni si risolvono in mere affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza<sup>4</sup>.

### **Articolo 3** **(Disposizioni transitorie)**

Il comma 1 stabilisce che gli organi della Giunta storica nazionale e degli istituti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell’esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che è disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il comma 2 prevede che in sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell’ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalità indicate all’articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**La RT** ribadisce sul comma 1 che per garantire la continuità degli organi direttivi la norma reca una disposizione transitoria, in base alla quale i membri degli organi della Giunta e degli istituti di cui all’articolo 1 del d.P.R. n. 255/2005 restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi che avverrà entro sei mesi (180 giorni) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il comma 2 chiarisce le modalità di nomina in sede di prima applicazione secondo le modifiche introdotte dal presente regolamento, calibrandone la tempistica al fine di consentire la presentazione delle terne di candidati al Ministro della cultura.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pertanto, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

---

<sup>4</sup> Sul punto, si rinvia alle considerazioni metodologiche da ultimo sollevate dall’Organo di controllo. Cfr. Corte dei conti, SS.RR., Del. 6 aprile 2023, *Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*, III quadrimestrale 2022, pagina 3-5.

Il comma 3 dispone che sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

**La RT** evidenzia che la norma, introdotta sulla base di quanto concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della Funzione pubblica, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Rileva che la disposizione prevede altresì limiti massimi di retribuzione per ciascun incarico, fissati nel massimo di 70.000 euro annui lordi per il coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui lordi per ciascun funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, come previsto dalla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2.

Conclude assicurando che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, pertanto, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, entro il limite massimo di spesa annuo ed entro specifici tetti massimi per singolo incarico, individuati secondo quanto esposto in relazione alla predetta disposizione.

**Al riguardo**, posto che la disposizione si limita a riaffermare il limite massimo di spesa in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 e del comma 2-*bis* dell'articolo 6 del Regolamento, inserito al punto 4, lettera *d*) dell'articolo 1, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 4** **(Abrogazioni)**

L'articolo reca l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

**La RT** si limita a ribadire che, per ragioni di coordinamento con le norme introdotte, la disposizione abroga l'articolo 4 del d.P.R. n. 255/2005.

L'articolo in esame, dettato da esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.